



# COMUNE DI GRASSOBBIO

## PROVINCIA DI BERGAMO

via Vespucci n. 6 - C.A.P. 24050 C.F. 80027490160 Partita IVA 00722500162  
 P.E.C.: comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it – suap.grassobbio@pec.regione.lombardia.it  
 e-mail: edilizia.urbanistica@grassobbio.eu – ambiente.ecologia@grassobbio.eu  
 sito internet: www.grassobbio.eu

Orario di ricevimento:  
 Lunedì 16.00 - 17.30  
 Martedì 10.00 - 13.00  
 Giovedì 10.00 - 13.00

Urbanistica 035.38.43.431  
 Ecologia 035.38.43.451  
 Telefax: 035.38.43.444

**AREA URBANISTICA ECOLOGIA**  
**SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

## REGOLAMENTO EDILIZIO

### OSSERVAZIONI

**RICHIESTA N°:** 1 – prot. n. 0014145 del 12.10.2017

**RICHIEDENTE:** Ing. Giuseppe Forlani

**ARTICOLATO:** art. 13

#### RICHIESTA:

- *si chiede che venga modificato l'art. 13 ..... inserendo una deroga alla realizzazione di impianti centralizzati, per quegli edifici, indipendentemente del numero di unità immobiliari e della volumetria, dotati di impianti di climatizzazione invernale non alimentati a gas metano, e dotati di impianti fotovoltaici a servizio di ogni singola utenza*

#### MOTIVAZIONE:

*dal 1 gennaio 2016 con il recepimento della 2010/31/UE, tutti i nuovi edifici in Lombardia devono rispettare le caratteristiche di Edifici ad energia quasi zero (Nearly Zero Energy Building), ovvero edifici con fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, il quale viene coperto in misura molto significativa da energia proveniente da fonti rinnovabili.*

#### VALUTAZIONI IN LINEA TECNICA:

l'osservazione appare non adeguatamente esplicitata

#### COMMISSIONE URBANISTICA:

vedi osservazione precedente

#### DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

accoglimento parziale nella versione di modifica proposta dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 14.12.2017:

**“Art.13 Impianti di climatizzazione invernale (Norma Cogente)**

*E' fatto obbligo :*

- *di predisporre impianti centralizzati per la produzione e la distribuzione dell'energia termica per il riscaldamento;*
- *di adozione di un sistema di gestione autonoma e indipendente e di contabilizzazione dell'energia termica prelevata individualmente da ogni unità immobiliare;*
- *dell'installazione di sistemi di regolazione locale della temperatura nell'ambiente che, agendo sui singoli terminali di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura entro i limiti stabiliti dalla Legge; sugli edifici esistenti l'obbligo sussiste in caso di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento con la sostituzione dei singoli terminali scaldanti e nel caso del rifacimento della rete di distribuzione dell'energia termica.*

*L'impianto centralizzato potrà essere sostituito da impianto autonomo in quei condomini che prevedono la presenza dei seguenti criteri: un massimo di 8 unità immobiliari o un massimo di mc 2400. Tale applicazione dovrà prevedere quanto indicato dall'allegato 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.”*